

STUDIO VIMERCATI-COLOMBO COMMERCIALISTI ASSOCIATI

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - PERSONE FISICHE

Con la presente circolare desideriamo informarvi delle più recenti novità normative, che introdurranno importanti cambiamenti in ambito fiscale, in merito all'attuazione del **Concordato Preventivo Biennale a decorrere dal 2024**. Queste novità rappresentano un passo significativo nel processo di adeguamento legislativo rispetto alle esigenze di un contesto economico in continua evoluzione e mirano a favorire maggiore trasparenza ed efficienza nel processo di snellimento burocratico - fiscale.

La prima differenza da tenere in considerazione riguarda il diverso trattamento normativo e fiscale che si denota per i contribuenti che adottano il regime forfettario e per coloro che rientrano nel regime ordinario.

Si procede di seguito all'analisi della normativa, in attesa dell'approvazione del Decreto Omnibus prevista per l'inizio della seconda settimana di ottobre, che potrebbe portare all'introduzione di ulteriori modifiche legislative.

ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Possono accedere al CPB i soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023), non hanno:

- debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
- debiti contributivi.

La norma chiarisce in proposito che deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Il legislatore aggiunge che possono comunque accedere al concordato i soggetti che, entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024), hanno estinto i predetti debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo è inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni). **UNon** concorrono al già menzionato limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

Non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

- omessa presentazione della dichiarazione in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 - 2022 - 2021);
- condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di

STUDIO VIMERCATI-COLOMBO

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

provenienza illecita / autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 - 2022 - 2021);

- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), conseguimento, nell'esercizio d'impresa / lavoro autonomo, di redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d'impresa / lavoro autonomo.

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CONTRIBUENTI ISA

REDDITO DA CONCORDATO

Il concordato preventivo biennale si riferisce, per i contribuenti ISA, al biennio 2024-2025.

In riferimento ai contribuenti “*che applicano gli indici sintetici di affidabilità*” non possono accedere al CPB anche i soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dagli ISA.

In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso (reddito minimo da dichiarare pari ad euro 2.000,00 (*duemila*)).

L'art. 15, D.Lgs.n. 13/2024 prevede che il reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto è calcolato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:

- plusvalenze / minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54;
- redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / studi associati di cui all'art. 5, TUIR;
- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela / di elementi immateriali di cui all'art. 54, comma 1-quater, TUIR.

REDDITO CONCORDATO	
+/ -	saldo netto plusvalenze/minusvalenze, cessione della clientela o elementi immateriali, redditi da partecipazione in soggetti ex art. 5 del TUIR
=	
REDDITO DA DICHIARARE	

STUDIO VIMERCATI-COLOMBO COMMERCIALISTI ASSOCIATI

APPLICAZIONE FLAT TAX INCREMENTALE CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il legislatore prevede (in via facoltativa) la possibilità di applicare una "flat tax incrementale", in merito alla parte di reddito d'impresa/lavoro autonomo concordato eccedente il corrispondente reddito dichiarato nel periodo 2023.

L'aliquota da applicare si ottiene, applicando le seguenti aliquote in ragione del relativo punteggio ISA:

IMPOSTA SOSTITUTIVA - FLAT TAX INCREMENTALE CPB	
ALIQUOTA	PUNTEGGIO ISA
15,00%	minore di 6
12,00%	pari o superiore a 6 e inferiore a 8
10,00%	pari o superiore a 8

CESSAZIONE CPB

Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale il contribuente:

- modifica l'attività esercitata nel biennio concordatario rispetto a quella del periodo d'imposta precedente, salvo che per la nuova attività sia prevista l'applicazione dello stesso ISA;
- cessa l'attività;
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;
- aderisce al regime forfetario;
- dichiara ricavi ex artt. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR di ammontare superiore a € 7.746.853, ossia ricavi / compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l'applicazione degli ISA (€ 5.164.569).
- in caso di operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero per società di persone / studi associati di cui all'art. 5, TUIR, modifiche della compagine sociale.

STUDIO VIMERCATI-COLOMBO COMMERCIALISTI ASSOCIATI

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CONTRIBUENTI FORFETTARI

REDDITO DA CONCORDATO

In via sperimentale i contribuenti che utilizzano il regime agevolato potranno aderire al concordato unicamente in riferimento all'anno 2024.

Il reddito da concordato preventivo biennale in linea con l'applicazione dell'art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014, in base al quale il reddito (imponibile) su cui applicare l'imposta sostitutiva (15% - 5%) è calcolato al netto dei contributi previdenziali dovuti per legge.

REDDITO CONCORDATO	
-	contributi previdenziali obbligatori
=	
REDDITO DA DICHIARARE	

In linea con la normativa precedentemente descritta per i contribuenti ISA, il reddito d'impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato non può essere comunque essere inferiore al reddito minimo di € 2.000,00 (duemila)

Gli effetti del concordato con riferimento ai contributi previdenziali interessa senz'altro i soggetti iscritti all'IVS / Gestione separata INPS. In merito alle Casse previdenziali, l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati, nel proprio sito Internet ha comunicato che il concordato **non produce effetti** in ordine agli obblighi contributivi degli iscritti alle singole Casse.

APPLICAZIONE FLAT TAX INCREMENTALE CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Così come per i contribuenti ISA, anche per i forfettari sarà possibile valutare l'applicazione di una "flat tax incrementale" sulla differenza tra il reddito concordato 2024 e quello dichiarato per il 2023, applicando una delle due seguenti aliquote:

IMPOSTA SOSTITUTIVA - FLAT TAX INCREMENTALE CPB FORFETTARI	
ALIQUOTA	DIFFERENZIAZIONE
10,00%	Contribuente diverso da start up
3,00%	Contribuente start up

STUDIO VIMERCATI-COLOMBO COMMERCIALISTI ASSOCIATI

CESSAZIONE CPB

Il concordato cessa di avere efficacia qualora il contribuente:

- modifica l'attività svolta nel 2024 rispetto a quella esercitata nel 2023, salvo che per la nuova attività sia applicabile il medesimo coefficiente di redditività;
- cessa l'attività;
- dichiara ricavi / compensi (incassati) di ammontare superiore a € 150.000, ossia superiori del 50% rispetto al limite di € 100.000 previsto dall'art. 1, comma 71, Legge n. 190/2014.;
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato.

Fonti:

- Seac Spa;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2024 - n.18E.

Si ricorda che la presente circolare non deve essere considerata come un'indicazione assoluta e universale, valida in ogni situazione. Ogni caso specifico richiede un'attenta valutazione, tenendo conto delle circostanze particolari e delle normative applicabili. È pertanto essenziale analizzare le singole situazioni con la dovuta attenzione, adottando soluzioni mirate e consapevoli. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'applicazione non conforme o indiscriminata delle indicazioni contenute nella presente circolare.